



AVAMPROGETTO 12 maggio 2010

Rapporto esplicativo

**relativo all'avamprogetto per la legge federale sulla circolazione delle
specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)**

Compendio

La legge federale proposta si prefigge di trasporre la Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, RS 0.453), laddove necessario, in una legge in senso formale.

Oggi la Convenzione entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975 è trasposta nel diritto nazionale mediante l'ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (OCS, RS 453).

Al fine di soddisfare i requisiti del principio costituzionale di legalità, le regolamentazioni che autorizzano un intervento nei diritti fondamentali devono essere sancite in una legge in senso formale.

Si mira principalmente ad elevare a livello di legge le vigenti regolamentazioni dell'ordinanza concernenti i meccanismi di controllo, il che non influisce sull'attuale prassi nell'ambito della conservazione delle specie.

Indice

Compendio	2
1 Punti essenziali dell'avamprogetto	4
1.1 Premessa	4
1.2 Soluzioni analizzate	5
1.3 La nuova regolamentazione proposta	5
1.4 Motivazione e valutazione dell'avamprogetto	6
1.5 Rapporti con il diritto europeo	6
2 Spiegazioni relative ai singoli articoli	7
3 Conseguenze	17
3.1 Conseguenze per la Confederazione	17
3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni	18
3.3 Conseguenze per l'economia	18
4 Rapporto con il programma di legislatura	18
5 Aspetti giuridici	18
5.1 Costituzionalità	18
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali	18
5.3 Forma dell'atto legislativo	19
5.4 Subordinazione al freno alle spese	19
5.5 Compatibilità con la legge sui sussidi	19
5.6 Delega di competenze legislative	19

Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali dell'avamprogetto

1.1 Premessa

Il 1° luglio 1975 è entrata in vigore in Svizzera la Convenzione del 3 marzo 1973¹ sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)², il cui obiettivo è di preservare le specie di fauna e di flora minacciate o in pericolo di estinzione soprattutto a causa del commercio (art. II n. 2 CITES). Negli allegati I-III sono elencate le specie:

- minacciate di estinzione e la cui esportazione e importazione sono autorizzate solo in casi eccezionali (all. I CITES);
- non direttamente minacciate di estinzione, ma che sono in pericolo e la cui esportazione o importazione richiede un controllo (all. II CITES);
- protette sul territorio di singole parti contraenti e sottoposte da questi ultimi al controllo degli scambi commerciali per il quale si necessita della collaborazione di altre parti contraenti (all. III CITES).

Le parti contraenti sono tenute a limitare e a controllare il commercio di esemplari delle specie elencate negli allegati della CITES secondo le disposizioni di quest'ultima. Per approfondire il contenuto della Convenzione si raccomanda di consultare anche il relativo messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1973³.

Nell'articolo 1 capoverso 2 del decreto d'approvazione dell'11 giugno 1974⁴ dell'Assemblea federale il Consiglio federale è stato autorizzato a “emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione”. Questa autorizzazione è una delega in bianco per legiferare. Nel messaggio è stato precisato che le disposizioni penali formali per le importazioni ed esportazioni illegali erano sancite nella vecchia legge sulle dogane e che inoltre sarebbero state iscritte specifiche disposizioni legali nella legislazione sulla caccia e nella legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio. Tali disposizioni sono state quindi adottate e completate dalle disposizioni della vecchia legge del 9 marzo 1978⁵ sulla protezione degli animali. Nel 1973 il Consiglio federale e il Parlamento sono partiti dal presupposto che si potessero emanare a livello di ordinanza le restanti disposizioni d'esecuzione concernenti la CITES nonché eventuali procedure e condizioni d'autorizzazione⁶. In virtù dell'autorizzazione dell'Assemblea federale, il 16 giugno 1975 il Consiglio federale ha adottato la prima ordinanza sulla conservazione delle specie⁷, la quale è stata completamente sottoposta a revisione nel 1981⁸ e nel 2007⁹. Tuttavia, negli ultimi 30 anni la prassi del Tribunale federale, del Consiglio federale e del Parlamento in materia del principio di legalità ha seguito la strada tracciata dalla

¹ RS 0.453

² RU 1975 1135

³ FF 1973 II 917

⁴ RU 1975 1134

⁵ RU 1981 562

⁶ FF 1973 II 921

⁷ RU 1975 1063

⁸ RU 1981 1248

⁹ RU 2007 2661

dottrina ed è divenuta più severa. Questa prassi più severa si afferma anche nella Costituzione federale del 18 aprile 1999¹⁰ (Cost.) quale disposizione vincolante per il legislatore, in particolare negli articoli 36 (base legale per le restrizioni dei diritti fondamentali) e 164 capoverso 1 Cost. (esigenza di una legge formale per importanti disposizioni che contengono norme di diritto). Negli ultimi anni è stato più volte chiesto di elevare a un livello di legge in senso formale gli elementi dell'ordinanza sulla conservazione delle specie che autorizzano un intervento nei diritti fondamentali.

1.2 Soluzioni analizzate

Sono state individuate tre possibilità per creare una legge formale delle disposizioni sulla conservazione delle specie:

- introdurre le necessarie disposizioni legali formali nelle vigenti leggi federali che già oggi trattano a grandi linee la conservazione delle specie ai sensi della CITES; si tratterebbe soprattutto della legge del 16 dicembre 2005¹¹ sulla protezione degli animali (LPAn), di recente completamente sottoposta a revisione, della legge federale del 1° luglio 1966¹² sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), della legge federale del 20 giugno 1986¹³ sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) e della legge federale del 21 giugno 1991¹⁴ sulla pesca (LFSP);
- creare una nuova legge federale che eleva, laddove necessario, a livello di una legge in senso formale i meccanismi di controllo disciplinati nell'ordinanza del 18 aprile 2007¹⁵ sulla conservazione delle specie (OCS);
- creare una nuova legge federale che riassume la conservazione delle specie in senso ampio, ovvero le disposizioni di protezione materiali delle leggi settoriali summenzionate nonché le regolamentazioni che disciplinano i controlli.

1.3 La nuova regolamentazione proposta

La nuova regolamentazione proposta corrisponde alla seconda delle suddette soluzioni analizzate. Essa eleva a livello di legge in senso formale una parte delle regolamentazioni di controllo sancite nella vigente OCS. Si stabiliscono soprattutto i meccanismi di controllo che impongono ai soggetti di diritto importanti obblighi di intervento e di tolleranza e che autorizzano interventi da parte delle autorità nei diritti fondamentali protetti di privati. Una novità consiste nel fatto di autorizzare il Consiglio federale a concludere trattati internazionali nell'ambito del controllo della circolazione di specie minacciate di estinzione e di conferire le corrispondenti competenze accessorie al DFE e all'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

Dal punto di vista materiale il progetto di legge segue fundamentalmente la vigente ordinanza sulla conservazione delle specie. Si prevedono in particolare obblighi di

¹⁰ RS 101

¹¹ RS 455

¹² RS 451

¹³ RS 922.0

¹⁴ RS 923.0

¹⁵ RS 453

dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari di specie protette, le deroghe a tali obblighi previste nella CITES nonché i controlli ufficiali della circolazione di esemplari di specie protette in Svizzera. I dettagli della procedura di controllo devono continuare a essere regolamentati a livello di ordinanza; l'avamprogetto comprende deleghe legislative a favore del Consiglio federale e del DFE. La legge mira inoltre a elencare i provvedimenti che le autorità possono adottare per far applicare le disposizioni materiali, come ad esempio la perquisizione, il prelievo di campioni, l'accesso a proprietà private, il sequestro e la confisca di esemplari di specie protette messi illegalmente in circolazione. Inoltre, crea la base per l'elaborazione di dati personali e la gestione di banche dati volte all'esecuzione della legge. Dato che l'esecuzione presuppone un numero notevole di singole decisioni, al fine di alleggerire la procedura di ricorso di diritto amministrativo sarà prevista una procedura di opposizione o una procedura di ricorso dinanzi all'UFV.

1.4 Motivazione e valutazione dell'avamprogetto

La soluzione proposta colma le lacune elencate al punto 1.1. e mira a creare una regolamentazione della materia chiara e possibilmente facile; per tale motivo si è deciso di non adottare cambiamenti materiali. L'inserimento di regolamentazioni nelle diverse leggi vigenti, in particolare nella LPAn e nella LPN, sarebbe stato relativamente poco chiaro con inoltre il conseguente pericolo di creare involontariamente situazioni contraddittorie nelle revisioni parziali di tali leggi. Una regolamentazione globale dell'intera conservazione delle specie in un'unica legge sarebbe stata auspicabile dal punto di vista della logica della legislazione, tuttavia avrebbe richiesto un progetto di revisione per la LPAn, la LPN, la LCP e la LFSP talmente ampio a livello materiale che le possibilità di realizzazione entro un periodo di tempo ragionevole sarebbero state da subito dubbie.

La nuova regolamentazione delega l'organizzazione dell'esecuzione al Consiglio federale. A livello materiale non cambia pressoché niente per l'esecuzione attuale dato che le disposizioni materiali continuano a essere definite nella CITES. Non si prevedono nuovi compiti esecutivi. Il Consiglio federale intende mantenere sostanzialmente l'organizzazione d'esecuzione attuale. La responsabilità principale dell'esecuzione spetta quindi ancora all'UFV e all'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

1.5 Rapporti con il diritto europeo

L'avamprogetto è conforme al diritto dell'Unione europea (UE). Dal 1984 la CITES si applica a tutti gli Stati membri dell'UE. Essa è attuata dagli Stati membri in conformità con il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996¹⁶ relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio nonché con il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006¹⁷ recante modalità d'applicazione del regolamento

¹⁶ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 398/2009, GU L 126 del 21.5.2009, pag. 5

¹⁷ GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 100/2008, GU L 31 del 5.2.2008, pag. 3

(CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Le disposizioni dell'UE corrispondono sostanzialmente alle disposizioni della presente legge. Vi sono differenze ad esempio riguardanti l'entità delle specie di fauna e di flora protette (il corrispondente regolamento UE comprende un elenco più lungo delle specie protette) nonché riguardante la prassi relativa all'autorizzazione dell'importazione e dell'esportazione di esemplari di specie protette conformemente alla CITES.

La Convenzione del 19 settembre 1979¹⁸ per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, che riguarda sia le competenze dell'UE sia quelle degli Stati membri ed è quindi considerato il cosiddetto "Accordo misto", di cui fa parte anche la Svizzera, regola innanzitutto il commercio nazionale. Il presente avamprogetto tratta tale ambito soltanto marginalmente e nel quadro della legislazione speciale già vigente nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio, della caccia e della pesca.

2 Spiegazioni relative ai singoli articoli

Articolo 1

La disposizione definisce l'oggetto della regolamentazione, ovvero il controllo della circolazione di animali e piante protette nonché di prodotti da essi derivanti. Rientrano fra questi ultimi ad esempio prodotti ottenuti da zanne di elefante (avorio), pelli e lana di determinati mammiferi, quali pelami di tigre e leopardo, lana di chiru (lana della cosiddetta antilope tibetana), determinate pelli di rettili ecc. Le disposizioni materiali di protezione volte a conservare le specie minacciate di estinzione non sono oggetto di tale legge; esse sono disciplinate dal diritto internazionale o dalla rispettiva legislazione nazionale in materia di protezione, in particolare nella LPN, nella LCP e nella LFSP.

Articolo 2

Nell'articolo 2 si definiscono le specie di fauna e di flora protette; la circolazione di esemplari di queste specie sottostà a un particolare controllo. La legge comprende diversi gruppi di specie protette:

Il capoverso 1 lettera a menziona le specie per cui la CITES limita il commercio di determinati esemplari. Si tratta delle specie di fauna e di flora non addomesticate elencate negli allegati I-III della CITES (cfr. sopra n. 1.1).

Secondo il capoverso 1 lettera b si intendono per specie protette ai sensi della legge anche le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono importati dall'estero e non sono contemplati dal diritto internazionale, in una quantità tale da rendere dubbio un utilizzo sostenibile degli effettivi (cfr. anche le spiegazioni relative all'art. 10).

Nella legge non si fa particolarmente menzione del caso degli ibridi che derivano da specie di fauna protette dalla CITES. Secondo la CITES, nelle specie protette rientrano i discendenti ibridi fino alla quarta generazione; si tratta di una precisazione che – come lo è già nel diritto vigente – deve essere regolamentata a livello di ordinanza.

¹⁸ RS 0.455

Al capoverso 2 sono equiparati alle specie protette, e sottostanno quindi al controllo (art. 14 e 15), anche le specie di fauna e di flora che non sono protette come tali ma che possono essere facilmente confuse con quelle protette, in particolare a livello del fenotipo. Tali specie sono riportate nel corrispondente elenco delle specie del DFE (art. 2 cpv. 3). Esse sono soggette all'obbligo di dichiarazione (art. 7 cpv. 1) e/o all'obbligo di autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. b) oppure possono essere dichiarate soggette all'obbligo di autorizzazione da parte del DFE (art. 8 cpv. 2 lett. b).

È nell'interesse della sicurezza giuridica dei soggetti di diritto e degli organi di controllo iscrivere in elenchi aggiornati e pubblicati le specie di fauna e di flora registrate nonché i loro derivati. Il capoverso 3 incarica il DFE di elaborare simili elenchi mediante ordinanza.

Articolo 3

Alla lettera a il concetto di “esemplari di specie protette” include i singoli esemplari di specie di fauna e di flora protette di cui all'articolo 2 nonché i loro derivati.

Alla lettera b per “circolazione” (art. 1 e 14 cpv. 1) di esemplari di specie protette si intende la cessione e l'accettazione a pagamento o gratuita, l'importazione, il transito o l'esportazione nonché l'offerta e il possesso di tali esemplari. Rientrano in questa categoria anche l'esposizione di specie di fauna e di flora protette. I controlli si concentrano soprattutto sulla circolazione transfrontaliera. Eventualmente, devono anche estendersi alla circolazione di esemplari protetti all'interno del Paese al fine di poter verificare la provenienza e l'origine degli esemplari nonché la legalità della circolazione (rintracciabilità).

Alla lettera c – soprattutto per motivi di tecnica legislativa – è definito il termine “persone responsabili”. Sono considerate persone responsabili e quindi destinatari principali delle disposizioni legali le persone sottoposte all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione nonché i detentori, i possessori e i proprietari di esemplari protetti. Le persone responsabili possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche.

Alla lettera d, per “importazione” si intende l'introduzione di esemplari nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere e quelle estere. Le enclavi doganali svizzere sono le valli Samnaun e Sempuoir (art. 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹⁹ sulle dogane, OD). L'AFD può controllare le enclavi doganali e applicare al loro interno i disposti federali di natura non doganale (art. 3 cpv. 3 della legge del 18 marzo 2005²⁰ sulle dogane, LD). Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali (accordo doganale) o del diritto consuetudinario internazionale (art. 3 cpv. 2 LD); si tratta del Principato del Liechtenstein, di Büsingen e di Campione.

Articolo 4

Il fatto che la Svizzera voglia partecipare alla conservazione delle specie minacciate di estinzione a livello internazionale è indiscusso da quando ha stipulato la Convenzione di cui al punto 1.1. Dato che il controllo della circolazione di esemplari protetti a livello internazionale solleva soprattutto problemi di natura scientifica e di applicazione e non questioni politiche di fondo, in virtù del capoverso 1 il Consiglio

¹⁹ RS 631.01

²⁰ RS 631.0

federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali sul controllo della circolazione di specie di fauna e di flora minacciate di estinzione.

Inoltre, ai sensi del capoverso 2, il DFE deve essere autorizzato a concludere trattati di attuazione di tali trattati.

Il capoverso 3 prevede infine che all'UFV spetti il compito, nell'ambito della CITES, di approvare con effetto vincolante le frequenti modifiche dettagliate, che presuppongono conoscenze tecniche specifiche, degli allegati alla CITES per la Svizzera o di disporre riserve nei confronti di tali modifiche, ad esempio nel momento in cui l'esecuzione nazionale di una modifica decisa non è ancora garantita. È chiaro che l'UFV potrebbe anche ritirare una simile riserva qualora non sia più fondata su elementi oggettivi. Con la competenza riguardante la modifica degli allegati alla CITES, l'UFV ha automaticamente l'autorizzazione di aggiornare autonomamente in tale ambito le necessarie modifiche agli elenchi stilati dal DFE (art. 2 cpv. 3).

Articolo 5

La Confederazione provvede a informare il pubblico in merito a questioni concernenti la conservazione delle specie nell'ambito dell'attuazione della CITES.

Articolo 6

La Confederazione può sostenere la ricerca su questioni riguardanti la conservazione delle specie nell'ambito del commercio internazionale. La disposizione consente di sostenere i relativi progetti di ricerca (ad es. sotto forma di lavori di dottorato) erogando contributi finanziari.

Articolo 7

Questa disposizione crea la base legale formale per l'obbligo di dichiarazione concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari di specie di fauna e di flora protette. Sono oggetto di dichiarazione, come adesso, tutte le specie di fauna e di flora che possono essere facilmente confuse con gli animali e le piante di specie protette (art. 2 cpv. 2).

L'obbligo di dichiarazione è attuato nell'ambito della procedura d'imposizione doganale (art. 21 segg. LD, art. 75 segg. OD). Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione sono elencate nell'articolo 26 LD. È esclusa la dichiarazione doganale facilitata utilizzando il passaggio verde (art. 28 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza dell'AFD del 4 aprile 2007²¹ sulle dogane, OD-AFD).

Le modalità di dichiarazione (le persone soggette all'obbligo di dichiarazione, i necessari documenti di accompagnamento ecc.) sono disciplinate a livello di ordinanza (cpv. 2).

Articolo 8

Chi vuole importare, far transitare ed esportare esemplari di specie di fauna e di flora protette non deve soltanto dichiararli alla dogana ma necessita anche di un'autorizzazione formale (cpv. 1).

Sono oggetto di dichiarazione l'importazione, il transito e l'esportazione di tutte le specie di fauna e di flora elencate negli allegati I-III della CITES. Al contrario di

²¹ RS 631.013

quanto sancito nella vigente ordinanza, l'obbligo di dichiarazione conformemente alla lettera a comprende anche l'importazione e il transito di specie di flora secondo gli allegati II-III della CITES. Il Consiglio federale deve tuttavia avere la possibilità di escludere l'importazione e il transito – come fatto finora – dall'obbligo di autorizzazione (art. 9 cpv. 2) o di agevolarli mediante il rilascio di autorizzazioni permanenti (art. 8 cpv. 4). Questa nuova soluzione consente, a livello di ordinanza, una regolamentazione più flessibile dell'obbligo di autorizzazione, con l'obiettivo di trasferire al commercio maggiore responsabilità.

Infine, è sottoposta all'obbligo di autorizzazione l'importazione di esemplari vivi delle specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con esemplari di specie protette (lett. b).

Secondo il capoverso 2, il DFE può inoltre sottoporre all'obbligo di autorizzazione l'importazione di esemplari di specie formalmente non protette se sono importati in una quantità tale da rendere dubbio l'utilizzo sostenibile degli effettivi naturali (lett. a) o se la loro identificazione può comportare delle difficoltà agli organi di controllo o se possono essere facilmente confusi con le specie protette (lett. b). Rientrano fra questi ultimi in particolare determinate specie di legni tropicali. Se l'importazione di determinati animali o piante necessita, in virtù di un'altra legislazione speciale (ad es. legislazione sull'ambiente o sull'agricoltura, LCP, LFSP), di un'ulteriore autorizzazione, quest'ultima deve essere richiesta presso l'autorità competente conformemente alla legge applicabile corrispondente. Il capoverso 3 dispone in termini generali che tali procedure di autorizzazione siano riservate.

Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione nonché la procedura per la revoca di quest'ultima. Per quanto riguarda la procedura di autorizzazione le condizioni che devono essere soddisfatte sono disciplinate, come adesso, a livello di ordinanza. Devono essere mantenuti anche il rilascio di autorizzazioni permanenti per l'importazione e il rilascio di determinati certificati. Già attualmente si rilasciano autorizzazioni permanenti a determinate ditte di lavorazione di tessili e di cuoio nonché del commercio di animali che lavorano regolarmente con animali o piante di specie protette e in particolare con i relativi prodotti se garantiscono di rispettare le prescrizioni determinanti. La vigente ordinanza sulla conservazione delle specie prevede, in concomitanza con il diritto internazionale, che per i frequenti transiti al confine di esemplari di specie particolarmente protette possono essere concessi, in deroga all'ordinaria procedura di autorizzazione, certificati particolari invece dell'autorizzazione individuale. Si tratta soprattutto del frequente transito al confine di diversi animali da reddito e da compagnia nonché di animali da circo e piante per esposizioni. Infine, le autorizzazioni devono anche essere revocabili. Le relative condizioni devono essere disciplinate dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

Articolo 9

La CITES consente diverse deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione. La legge si avvale di tali possibilità. Secondo il capoverso 1 lettera a, in particolare il trasferimento transfrontaliero di esemplari morti di specie protette non necessita di una dichiarazione o di un'autorizzazione se si tratta di un "trasloco di masserizie o di un oggetto adibito a uso privato". Il presupposto per un'importazione agevolata è l'acquisto legale di tali oggetti. Secondo il capoverso 1 lettera b, deve essere inoltre

applicabile una deroga per il trasferimento transfrontaliero di esemplari conservati di specie di fauna protette e di piante vive di specie protette per scopi scientifici.

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la facoltà di continuare a prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di specie di flora di cui agli allegati II e III della CITES.

Articolo 10

Secondo il capoverso 1 il Consiglio federale ha la facoltà di fermare l'importazione se dai dati ricavati dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera a emerge tra l'altro che l'utilizzo degli effettivi naturali non è effettivamente sostenibile. Devono sussistere indizi concreti.

Il capoverso 2 consente al DFE di limitare ulteriormente l'importazione di esemplari di specie protette provenienti da determinati Paesi. Si tratta di casi in cui le autorità di determinati Paesi non sono in grado di far rispettare le prescrizioni internazionali sia perché non è possibile sorvegliare gli effettivi di specie protette sia perché le autorità non possono garantire la correttezza dei certificati richiesti. Gli organi competenti della CITES emanano per questi casi raccomandazioni concernenti i divieti di importazione provvisori. Il DFE deve poter attuare immediatamente tali raccomandazioni.

Articolo 11

L'articolo 11 stabilisce un obbligo generale di fornire prove per il possesso (cpv. 1) e per i passaggi di proprietà (cpv. 2) di esemplari di specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III della CITES. L'obiettivo è di poter verificare la provenienza e l'origine degli esemplari nonché la legalità della circolazione (rintracciabilità). La prova della circolazione legale può essere ad esempio fornita mediante la presentazione o l'inoltro delle rispettive autorizzazioni d'importazione.

Sono contemplati dal capoverso 2 tutti i tipi di passaggi di proprietà (vendita, donazione ecc.); l'obbligo della prova non si limita quindi soltanto al commercio professionale.

Articolo 12

Al fine di consentire un controllo del commercio delle specie di fauna e di flora protette dalla CITES, le aziende che commerciano a titolo professionale simili esemplari devono tenere un registro di controllo degli effettivi (cpv. 1). Il termine "professionalità" deve essere interpretato in base alla prassi generale delle autorità federali.

Il DFE può eccezzuare dal controllo degli effettivi il materiale vegetale prodotto artificialmente. Già attualmente non si deve effettuare il controllo degli effettivi per i semi, i bulbi e i tuberi di specie di flora protette (art. 6 cpv. 2 OCS).

Un obbligo di registrazione ai sensi del capoverso 3 sussiste al momento per il commercio di caviale (cfr. art. 20 OCS).

Articolo 13

È compito della Confederazione sorvegliare la circolazione di specie di fauna e di flora protette in applicazione della Convenzione (cpv. 1). L'UFV deve rimanere l'autorità d'esecuzione ai sensi della CITES. Inoltre, l'UFV, l'AFD e l'Ufficio

federale dell'agricoltura (UFAG, Servizio fitosanitario) devono continuare a essere impiegati in qualità di organi di controllo.

Il capoverso 2 crea la base legale formale per il trasferimento a terzi dei compiti di esecuzione (art. 178 cpv. 3 Cost. e art. 2 cpv. 4 della legge del 21 marzo 1997²² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA). Ad esempio devono continuare a essere impiegati in qualità di organi di controllo gli Uffici veterinari cantonali, i veterinari privati o gli uffici privati. Le condizioni sono definite in un mandato di prestazione (cpv. 3).

Il Consiglio federale può autorizzare le organizzazioni e le persone incaricate a fatturare tasse per le loro attività (cpv. 4) conformemente all'articolo 22.

Il capoverso 5 garantisce la sorveglianza da parte della Confederazione.

Articolo 14

La presente disposizione crea la base legale formale per il controllo generale da parte delle autorità della circolazione di esemplari di specie protette – in particolare per i controlli all'interno del Paese. Sottostanno ai controlli e alle misure di cui agli articoli 14 segg. anche le specie di fauna e di flora che non sono protette come tali ma che possono essere facilmente confuse con le specie protette (art. 2 cpv. 2).

Il capoverso 2 conferisce alle autorità il diritto di accedere, durante gli usuali orari di apertura, a tutti i locali e a tutte le installazioni in cui sono conservati gli esemplari di specie protette o di cui si presume siano utilizzati a tale scopo. Le autorità possono verificare i registri degli effettivi e se necessario prelevare campioni. Esse sono anche autorizzate a fare riprese fotografiche (art. 12 della legge federale del 20 dicembre 1968²³ sulla procedura amministrativa, PA). Il diritto d'accesso è conforme alle regolamentazioni consolidate della legislazione sulla protezione degli animali e sulle epizoozie (art. 39 LPAn e art. 8 della legge del 1° luglio 1966²⁴ sulle epizoozie, LFE). Nell'esecuzione del diritto d'impartire istruzioni occorre osservare il principio della proporzionalità.

Articolo 15

La disposizione crea la base legale formale per il controllo effettuato dalle autorità all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di esemplari di specie protette (cpv. 1).

L'attività di controllo eseguita dall'AFD deve rimanere invariata; essa non va incontro a un carico di lavoro supplementare.

Articolo 16

La disposizione stabilisce quali misure possono essere disposte dagli organi di controllo in caso di contestazione in seguito a un controllo eseguito al confine o all'interno del Paese.

²² RS 172.010

²³ RS 172.021

²⁴ RS 916.40

Articolo 17

Il sequestro da parte delle autorità, ovvero il sequestro provvisorio di esemplari di specie protette che varcano la frontiera o in occasione di controlli in Svizzera, costituisce un intervento notevole nel diritto di proprietà e di possesso e necessita quindi di una base legale formale.

Il capoverso 1 elenca le singole condizioni per il sequestro. Gli esemplari sono sequestrati se, in caso di contestazione, non è possibile il rilascio con riserva o il respingimento – ad esempio se sussistono dubbi in merito al mittente o al destinatario – (lett. a); un respingimento non è sostenibile per ragioni di protezione degli animali (lett. b); se è fondato il sospetto (ad esempio in caso di sospetto di documenti falsi) che vi siano esemplari messi illegalmente in circolazione (lett. c); se al momento dell'importazione, del transito o dell'esportazione non vengono esibiti i documenti necessari (lett. d); se gli esemplari dichiarati presso l'ufficio doganale e importati in Svizzera che devono essere presentati al di fuori dell'area ufficiale non vengono esibiti agli organi di controllo (lett. e) o se al momento del controllo all'interno del Paese si accerta che mancano i documenti necessari (lett. f).

Conformemente al capoverso 2, i dettagli concernenti il ricovero e lo stoccaggio degli esemplari sequestrati devono essere disciplinati dal Consiglio federale.

Articolo 18

Gli esemplari sequestrati secondo l'articolo 17 sono confiscati, ovvero espropriati, se risulta che i documenti necessari per l'importazione, il transito o l'esportazione secondo le disposizioni del diritto internazionale – ovvero al momento secondo le disposizioni della CITES – non potevano essere rilasciati (cpv. 1 lett. a), se i documenti o la prova della circolazione legale non sono stati esibiti entro il termine fissato (cpv. 1 lett. b) o se gli esemplari dichiarati e importati non sono presentati agli organi di controllo neanche dopo il sequestro e la rispettiva esortazione delle autorità (cpv. 1 lett. c).

Il capoverso 2 prevede che gli esemplari confiscati siano, a seconda del caso, rispediti al Paese esportatore oppure conservati, eliminati o ceduti d'ufficio, ad esempio per scopi scientifici. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli a livello di ordinanza, ad esempio le condizioni per la decisione di non restituire la partita al Paese esportatore qualora detto Paese non abbia le possibilità di controllo necessarie.

La confisca è di competenza dell'UFV.

Articolo 19

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo all'interno del Paese (art. 14) nonché all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione (art. 15). A livello di ordinanza devono essere disciplinate le immediate competenze di controllo, i motivi della contestazione nonché le condizioni per le misure autorizzate, a meno che non si evincano già dalla legge.

Articolo 20

L'articolo 20 disciplina l'assistenza amministrativa tra le autorità svizzere e straniere nonché tra le organizzazioni internazionali. L'obiettivo è quello di migliorare la punizione di infrazioni alla CITES e alla legislazione di esecuzione. Le autorità doganali devono ad esempio essere autorizzate, al momento del transito, a notificare una partita illegale all'autorità doganale del Paese destinatario.

Articolo 21

La disposizione prevede, come nel diritto vigente, l'istituzione di una commissione tecnica. Detta Commissione mette già oggi a disposizione dell'UFV indispensabili informazioni scientifiche e specifiche al settore. La Commissione tecnica corrisponde all'autorità scientifica definita nella CITES (cpv. 2 art. IX della CITES).

Articolo 22

Il capoverso 1 prescrive l'obbligo di riscossione delle tasse per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo.

Il capoverso 2 prevede che i costi, spesso considerevoli, per l'identificazione degli esemplari possano essere imposti alla persona responsabile se, al momento della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo sono fornite informazioni false, incomplete o ingannevoli. I costi legati alle misure che devono essere prese in seguito a una contestazione, come ad esempio il ricovero di animali vivi ecc., sono anche a carico della persona responsabile (cpv. 3).

Conformemente al capoverso 4, il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare il sequestro degli esemplari controllati al fine di garantire il pagamento delle tasse e dei costi.

Articolo 23

Per poter attuare le prescrizioni internazionali e le regolamentazioni di tale legge, gli organi di controllo devono trattare i dati personali. Concretamente significa che i dati concernenti la dichiarazione e l'autorizzazione, i risultati dell'attività di controllo nonché, in particolare, le misure amministrative disposte ed eventuali sentenze penali sono salvati in un sistema elettronico di elaborazione dei dati e possono essere consultati e valutati all'occorrenza. Questa disposizione crea la base legale formale per il sistema d'informazione elettronico volto all'esecuzione della Convenzione e della legislazione di applicazione (cpv. 1).

Secondo il capoverso 2 i dettagli, in particolare le singole banche dati, i diritti di accesso e la gestione dei dati sono disciplinati a livello di ordinanza. Il Consiglio federale definisce quali organi di controllo possono trattare i dati personali e accedere online a tali dati. Anche ai privati interessati, in particolare alle ditte d'importazione, può essere concesso un accesso online a determinati ambiti della banca dati che li concernono. L'obiettivo è quello di migliorare e rendere più efficace la procedura di dichiarazione e di autorizzazione. Già oggi gli importatori forniscono le domande di autorizzazione quasi esclusivamente online.

Articolo 24

Questo articolo prevede che i dati necessari all'esecuzione siano reciprocamente trasmessi tra gli Uffici federali (ad es. tra l'UFV e l'AFD) nonché tra gli Uffici federali e le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato incaricate dei compiti esecutivi (Uffici veterinari cantonali, veterinari privati).

Articolo 25

L'esecuzione della legge necessita di una collaborazione con le autorità straniere (ad es. Stati esportatori), le organizzazioni sovranazionali (ad es. l'Unione europea, la quale per la CITES è considerata uno spazio d'importazione e di esportazione unitario) nonché con le organizzazioni internazionali (ad es. organi della CITES, Interpol). La collaborazione si svolge in parte sotto forma di assistenza

amministrativa tramite la trasmissione di dati personali in relazione con il trasferimento di esemplari di specie protette. L'articolo 25 crea una base legale formale per questo trasferimento di dati, tuttavia si limita a quanto è necessario per l'esecuzione della CITES (cpv. 1).

Secondo il capoverso 2 i dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto online se si garantisce che la legislazione estera protegga in modo adeguato la personalità della persona interessata (cfr. anche l'art. 6 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1992²⁵ sulla protezione dei dati, LPD).

Articolo 26 e 27

La protezione giuridica è disciplinata dalle disposizioni generali della legislazione federale sulla giurisdizione amministrativa.

In considerazione dei motivi inerenti alla razionalizzazione delle procedure, per opporsi alle decisioni dell'UFV, occorre anteporre una procedura di opposizione (cpv. 1) alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale; per opporsi alle decisioni di altre autorità federali (in particolare l'AFD) e di terzi conformemente all'articolo 13 capoverso 2 (ad es. gli Uffici veterinari cantonali, i veterinari privati), occorre anteporre una procedura di ricorso davanti all'UFV (art. 27 cpv. 1 e 2). Ogni anno si emanano circa 1200 decisioni nell'ambito della conservazione delle specie. In caso di malintesi, di piccoli errori e dubbi, non ci si deve immediatamente rivolgere al Tribunale amministrativo federale. La maggior parte delle divergenze potrebbe quindi essere eliminata dall'UFV in questo modo. Dopo la procedura di opposizione o di ricorso davanti all'UFV è possibile appellarsi al Tribunale amministrativo federale (art. 31 segg. della legge del 17 giugno 2005²⁶ sul Tribunale amministrativo federale, LTAF).

La procedura di opposizione e la procedura di ricorso davanti all'UFV sono rette dalla PA. In linea di massima l'opposizione e il ricorso hanno effetto sospensivo (art. 26 cpv. 2 e contrario, art. 55 cpv. 1 PA), ovvero la decisione non può essere resa esecutiva. Gli organi di controllo decisionali possono revocare l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione o a un ricorso. Ciò è di regola opportuno nel caso di un sequestro o di un respingimento poiché queste misure sono sensate soltanto se eseguite con effetto immediato.

Il termine di opposizione è di 10 giorni (cpv. 26 cpv. 3), il termine di ricorso di 30 giorni (art. 50 PA).

Articolo 28

Secondo questa disposizione deve essere punito chi viola le prescrizioni nella circolazione di specie di fauna e di flora protette. È punibile ai sensi del capoverso 1 lettera a chiunque viola gli obblighi previsti dalla legge, quali l'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 7 capoverso 1, l'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1, l'obbligo della prova secondo l'articolo 11 nonché l'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi secondo l'articolo 12 capoverso 1. È punibile ai sensi del capoverso 1 lettera b chiunque viola un divieto d'importazione stabilito dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 10, un obbligo di autorizzazione stabilito dal DFE in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 o un obbligo di registrazione in virtù dell'articolo 12 capoverso 3. L'infrazione intenzionale alle

²⁵ RS 235.1

²⁶ RS 173.32

disposizioni legali summenzionate o alle disposizioni di ordinanza del Consiglio federale e del DFE fondate sulla presente legge sarà considerata una contravvenzione ed è punita con la multa fino a 40 000 franchi.

Il capoverso 2 elenca a titolo d'esempio i casi considerati gravi e che sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Le pene inflitte corrispondono alle sanzioni penali previste già in diverse leggi (art. 27 cpv. 1 LPAn, art. 24 cpv. 1 lett. d LPN). Un'eventuale pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere di 3 000 franchi ciascuna (art. 2 della legge federale del 22 marzo 1974²⁷ sul diritto penale amministrativo, DPA, in combinato disposto con l'art. 34 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937²⁸, CP). L'allegato I della CITES elenca le specie di fauna e di flora minacciate di estinzione, ovvero le specie che sono maggiormente minacciate dal commercio internazionale (lett. a). A seconda della popolazione o del grado effettivo di minaccia della rispettiva specie, è sufficiente una piccola quantità di esemplari perché il caso sia considerato grave. L'infrazione commessa per mestiere (lett. b) deve essere interpretata nella stessa maniera di quella prevista nel CP. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si deve partire dalla nozione del commercio professionale. Per abitudine (lett. b) si intende il reato commesso in maniera ripetuta. L'elenco non è esaustivo.

Secondo il capoverso 3 il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili anche in caso di contravvenzione (art. 2 DPA in combinato disposto con l'art. 105 cpv. 2 CP, art. 5 DPA).

Il capoverso 4 prevede che l'atto commesso per negligenza sia punito con la multa sino a 20 000 franchi.

Secondo il capoverso 5 il Consiglio federale e il DFE possono comminare una multa per le infrazioni commesse ad altre loro prescrizioni d'esecuzione non contemplate dal capoverso 1. Si tratta ad esempio delle prescrizioni d'esecuzione emanate in virtù degli articoli 7 capoverso 2 (prescrizioni sulla procedura di dichiarazione), 8 capoverso 4 (prescrizioni sulla procedura di autorizzazione) o 19 (prescrizioni sulla procedura di controllo) della legge e per cui è comminata una pena in caso di violazione. L'importo massimo della multa è pari a 10 000 franchi (art. 2 DPA in combinato disposto con l'art. 106 cpv. 1 CP).

Articolo 29

Il capoverso 1 dell'articolo 29 sancisce la competenza per condurre l'inchiesta penale da parte delle autorità federali, ovvero dell'UFV e dell'AFD. La disposizione si orienta alle vigenti regolamentazioni degli articoli 24d capoverso 2 LPN e 31 capoverso 2 LPAn. La procedura è retta dalla DPA.

Il capoverso 2 disciplina la concorrenza che si crea nel commettere contemporaneamente fattispecie penali di leggi affini come gli articoli 31 capoverso 3 LPAn, 21 capoverso 3 LCP e 20 capoverso 3 LFSP. L'elenco di leggi è completato dalla legge federale del 29 aprile 1998²⁹ sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) e dalla legge federale del 12 giugno 2009³⁰ concernente l'imposta sul valore

²⁷ RS 313.0

²⁸ RS 311.0

²⁹ RS 910.1

³⁰ RS 641.20

aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) dato che all'atto dell'importazione si può violare sia la presente legge sia la legge sull'agricoltura o la legge sull'IVA.

I termini di prescrizione per le infrazioni sono definiti al capoverso 3 nella stessa maniera dell'articolo 29 LPAn.

Articolo 30 e 31

La sezione otto disciplina la modifica del diritto vigente (art. 30) e contiene la clausola sul referendum e sull'entrata in vigore (art. 31).

Si è deciso di non introdurre una disposizione transitoria. Da un lato, il nuovo diritto non comporta nuovi obblighi importanti per i privati coinvolti, dall'altro lato, può essere vantaggioso continuare a trattare e ultimare eventuali procedimenti pendenti secondo le nuove regolamentazioni meglio disciplinate.

Allegato

Il *numero 1* dell'allegato prevede una modifica della LPN. Gli articoli 24 capoverso 1 lettera d e 24d capoverso 2 LPN contengono sanzioni penali e regolamentano il perseguimento penale in caso di infrazioni alla CITES. Entrambe le disposizioni sono abrogate perché il loro contenuto viene trasposto nella presente legge.

Il *numero 2* dell'allegato tratta la modifica della LPAn. Le attuali regolamentazioni sul commercio internazionale di esemplari di specie protette (art. 14 cpv. 1 e la relativa disposizione penale dell'art. 27 cpv. 1 LPAn) sono riprese dalla presente legge, pertanto l'articolo 14 capoverso 1 può essere ridotto agli aspetti legati alla protezione degli animali e l'articolo 27 capoverso 1 LPAn può essere abrogato. L'elenco di leggi relativo al conflitto di norme penali dell'articolo 31 capoverso 3 LPAn è completato dalla presente legge.

Il *numero 3* dell'allegato modifica l'articolo 50 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992³¹ sulle derrate alimentari (LDerr). L'elenco di leggi relativo al conflitto di norme penali è completato dalla presente legge.

Il *numero 4* dell'allegato modifica la LCP. Nell'articolo 21 capoverso 3 LCP l'elenco di leggi relativo al conflitto di norme penali è completato dalla presente legge.

Il *numero 5* dell'allegato modifica la LFSP. Nell'articolo 20 capoverso 3 LFSP l'elenco di leggi relativo al conflitto di norme penali è completato dalla presente legge.

3 Conseguenze

3.1 Conseguenze per la Confederazione

La nuova base legale concernente l'applicazione della CITES comporta per la Confederazione conseguenze nella misura in cui, da un lato, si migliorano le basi legali per i controlli e, dall'altro lato, si riduce il carico di lavoro del Tribunale federale grazie all'introduzione di una procedura di opposizione o di una procedura

³¹ RS 817.0

di ricorso dinnanzi all'UFV. Le nuove disposizioni legali non comportano nell'immediato alcun onere supplementare a livello finanziario o del personale.

3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

Non bisogna attendersi particolari conseguenze per i Cantoni; l'aiuto alle autorità cantonali per l'applicazione della legislazione nei controlli effettuati all'interno del Paese non subirà cambiamenti. I Comuni non sono direttamente interessati dalle nuove regolamentazioni.

3.3 Conseguenze per l'economia

Non vi saranno conseguenze per l'economia diverse da quelle attuali, ovvero le ditte e le aziende che si occupano dell'importazione, del transito e dell'esportazione di esemplari di specie protette dovranno prevedere un corrispondente carico di lavoro legato ai controlli (dichiarazioni e autorizzazioni per l'importazione, il transito e l'esportazione, registrazioni, controllo degli effettivi, erogazione di informazioni). In particolare le aziende del settore orologiero, moda e abbigliamento (ad esempio il commercio di determinate stoffe di lana e di determinati tipi di cuoio) e del settore alimentare (commercio di determinate derrate alimentari di origine animale come il caviale ecc.) dovranno come finora attendersi restrizioni e controlli sulla base della CITES.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato inserito nel programma di legislatura.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La legge proposta si basa sulle competenze legislative costituzionali della Confederazione negli ambiti della protezione della natura e del paesaggio, in particolare della protezione di specie di flora minacciate di estinzione (art. 78 cpv. 4 Cost.), nonché nell'ambito della protezione degli animali, in particolare dell'importazione di animali e prodotti animali e del commercio di bestiame (art. 80 cpv. 2 lett. d ed e Cost.).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

La CITES è stata approvata dall'Assemblea federale l'11 giugno 1974 ed è entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975. Il progetto di legge mira innanzitutto all'applicazione di tale Convenzione (cfr. n. 1.1).

Nell'ambito della conservazione delle specie, per la Svizzera sono inoltre determinanti le seguenti convenzioni:

- La Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, che è entrata in vigore per la

Svizzera il 1° giugno 1982³² e disciplina soprattutto il commercio nazionale di piante e animali selvatici.

- La Convenzione del 5 giugno 1992³³ sulla diversità biologica, entrata in vigore per la Svizzera il 19 febbraio 1995³⁴, e il protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000³⁵ sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, entrato in vigore per la Svizzera l'11 settembre 2003³⁶; entrambi i trattati hanno come obiettivo di conservare la diversità biologica e quindi anche le specie di fauna e di flora, ma trattano in primo luogo gli aspetti dell'utilizzo di organismi e della conservazione della loro diversità genetica.

Questi strumenti di diritto internazionale sono attuati mediante la legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, della caccia, della pesca e della protezione degli animali nonché, in particolare nell'ambito dell'ingegneria genetica, mediante la legislazione in materia di protezione dell'ambiente. Le regolamentazioni proposte nella presente legge non sono in contraddizione con le suddette leggi.

5.3 Forma dell'atto legislativo

Gli atti normativi dell'Assemblea federale devono essere emanati sotto forma di legge federale o ordinanza. Il presente atto legislativo contiene importanti disposizioni normative che disciplinano diritti e doveri di privati (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.) e deve pertanto essere emanato sotto forma di legge federale.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., il decreto sulle regolamentazioni necessita in particolare dell'approvazione della maggioranza dei membri delle due Camere nel caso in cui esso comporti nuove spese ricorrenti per un importo superiore a 2 milioni di franchi. La legge proposta non comporta nuove spese ricorrenti e non è quindi soggetta alla regolamentazione sul freno alle spese.

5.5 Compatibilità con la legge sui sussidi

L'avamprogetto non prevede né indennità né aiuti finanziari, pertanto non vi è alcun rapporto con le relative prescrizioni della legge federale del 5 ottobre 1990³⁷ sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu).

5.6 Delega di competenze legislative

L'esecuzione dei necessari controlli necessita, per motivi di sicurezza giuridica, di un numero relativamente elevato di regolamentazioni, che da un punto di vista del livello di regolamentazione non rientra nella legge formale. Di conseguenza, la legge

³² RU 1982 802

³³ RS 0.451.43

³⁴ RU 1995 1408

³⁵ RS 0.451.431

³⁶ RU 2004 579

³⁷ RS 616.1

conferisce numerose deleghe di competenze al Consiglio federale e al DFE. Per motivi di trasparenza per il legislatore, tali deleghe non sono riassunte in modo generale, ma figurano nel testo legislativo della rispettiva materia. Occorre menzionare in particolare:

- le competenze del Consiglio federale, il quale può:
 - regolamentare la procedura di dichiarazione (art. 7 cpv. 2);
 - regolamentare la procedura di autorizzazione, la procedura di revoca dell'autorizzazione, le autorizzazioni permanenti e i certificati particolari (art. 8 cpv. 4);
 - regolamentare le deroghe all'obbligo di dichiarazione e / o all'obbligo di autorizzazione (art. 9 cpv. 1 e 2);
 - vietare l'importazione in caso di commercio illegale o di commercio che compromette l'esistenza della specie (art. 10 cpv. 1);
 - conferire alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato compiti d'esecuzione (art. 13 cpv. 2);
 - conferire l'autorizzazione alle organizzazioni e a privati incaricati di fatturare tasse (art. 13 cpv. 4);
 - regolamentare lo stoccaggio e il ricovero degli esemplari sequestrati (art. 17 cpv. 2);
 - regolamentare il trattamento degli esemplari confiscati (art. 18 cpv. 2);
 - regolamentare la procedura di controllo (art. 19);
 - regolamentare il sequestro delle partite controllate al fine di garantire il pagamento dei costi e delle tasse (art. 22 cpv. 4);
 - regolamentare il trattamento dei dati personali nel dettaglio (art. 23 cpv. 2);
 - stabilire i Paesi e le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono in modo adeguato la necessaria protezione per la comunicazione online dei dati personali (art. 25 cpv. 2);
- le competenze del DFE, il quale può:
 - stilare gli elenchi delle specie protette (art. 2 cpv. 3);
 - estendere gli obblighi di autorizzazione in caso di pericolo di confusione di determinate specie (art. 8 cpv. 2);
 - limitare l'importazione di esemplari di specie di fauna protette a singole classi di età o a determinate stagioni nonché rilasciare determinati divieti di importazione (art. 10 cpv. 2);
 - regolamentare il controllo degli effettivi (art. 12 cpv. 2);
 - introdurre un obbligo di registrazione per le aziende commerciali (art. 12 cpv. 3).

- le competenze dell'UFV, il quale può:
 - aggiornare autonomamente le modifiche necessarie per modificare gli allegati alla CITES negli elenchi stilati dal DFE secondo l'articolo 2 capoverso 3 (art. 4 cpv. 3).

Per quanto riguarda la facoltà del Consiglio federale, del DFE e dell'UFV di concludere trattati, si rinvia alle spiegazioni relative all'articolo 4.

